



STUDIO LEGALE **B** FRANCESCA BENEDETTI

# L'inquinamento storico nei casi di successione societaria

LE QUESTIONI GIURIDICHE IN MATERIA AMBIENTALE: NOVITÀ NORMATIVE,  
DECISIONI GIURISPRUDENZIALI E DUBBI IRRISOLTI

RemTech Expo - Ferrara Fiere

20 settembre 2019

**Francesca Benedetti**

AVVOCATO

## Argomenti

- Responsabilità della contaminazione nel D.Lgs. n. 152/06
- Nozione eurounitaria di impresa e riforma del diritto societario (cenni)
- Gruppi di società
- Modifiche societarie: trasformazione, fusione e scissione societaria
- Trasferimento dell'azienda e cessione di ramo d'azienda

## Responsabilità della contaminazione nel D.Lgs. n. 152/06

Nel D.Lgs. 152/2006 manca una definizione di **'responsabile della contaminazione'** anche se nella parte quarta, titolo V (Bonifica di siti contaminati), si fa ampio richiamo a tale nozione ai fini dell'attribuzione degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti contaminati.

Gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati sono da ricondurre al *genus* delle **obbligazioni di *facere*** derivanti da responsabilità civile di natura extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, avendone tutti gli elementi costitutivi, ovvero: il **fatto illecito** (l'evento che ha prodotto la contaminazione), il **danno ingiusto** (la contaminazione delle matrici ambientali), il **nesso di causalità** (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, l'**elemento soggettivo** (dolo o colpa) e l'**imputabilità** del fatto lesivo.

## Obblighi del responsabile della contaminazione

Il **responsabile della contaminazione** è il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione effettivo o potenziale.

*“Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai **soggetti responsabili dell'inquinamento** e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte **generato la contaminazione** tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso **nesso di causalità** ... che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione”*

Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 10/12/2015) 14 maggio 2016, n. 1509

## Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione

Il **proprietario dell'area inquinata**, che non sia anche responsabile della contaminazione, è tenuto unicamente ad adottare le **misure di prevenzione** di cui all'art. 242 e può eseguire gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino per mantenere l'area libera da pesi (art. 245)

Nell'ipotesi di **mancata esecuzione degli interventi** ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento, o in caso di **mancata individuazione** dello stesso -e sempre che non provvedano il proprietario del sito né altri soggetti interessati- le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che potrà **rivalersi sul proprietario del sito nei limiti del valore dell'area bonificata**, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le **garanzie gravanti sul terreno** oggetto dei medesimi interventi

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 10 luglio 2007 n. 5355, TAR Toscana, sez. II, sent. 17 settembre 2009 n. 1448

## Individuazione del responsabile della contaminazione

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del **nesso di causalità** tra attività svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il canone civilistico del **'più probabile che non'** secondo cui, per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%)

Cons. St., sent. n. 5668/2017; TAR Lazio Roma, sent. n. 998/2014; Cassazione sent. n. 21619/2007; Cassazione civile, sent. n. 13214/2012; TAR Abruzzo - Pescara, I, n. 2014/2014

## Natura permanente degli illeciti ambientali

L'illecito ambientale, in coerenza col principio "chi inquina paga", può essere qualificato come **illecito di natura permanente** poiché l'evento -la compromissione dell'ambiente- continua a sussistere fin quando non viene meno l'inquinamento o viene meno la disponibilità dell'area

Cass. pen. Sez. III sent., 13/04/2016, n. 39781, Cass. civ. sez. III, sent., (ud. 19/11/2015) 19 febbraio 2016, n. 3259, Cons. Stato, sez. V, sent., (ud. 16/07/2015) 23 settembre 2015, n. 4466

## La nozione eurounitaria di impresa

La nozione di impresa elaborata a livello eurounitario è estremamente **ampia ed elastica**

E' impresa “*una qualsiasi attività di natura economica che partecipi agli **scambi economici**, anche a prescindere dalla ricerca di profitto*”

Per impresa deve intendersi “*qualsiasi entità esplicante un'**attività economica**, indipendentemente dallo stato giuridico di questa entità e dal suo modo di finanziamento*”

Decisione n. 92/521/CEE della Commissione del 27 Ottobre 1992, in GUCE, 12 Novembre 1992, L326, 31 e ss.  
Corte di giustizia CE, sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90 Klaus Hofner e Fritz Elser c. Macroton GmbH.

La **nozione di impresa** comprende, dunque, **qualsiasi ente** - inteso nel senso più ampio, quale ogni organizzazione che abbia rilevanza per l'ordinamento giuridico- che esercita un'attività di tipo economico consistente nell'**offerta di beni e servizi** su un determinato mercato, indipendentemente dalle modalità di suo finanziamento, dalle modalità organizzative, dagli elementi aziendali e alla necessità di perseguire finalità di lucro

Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07

Corte di giustizia CE, sentenza 23 novembre 2006

Corte di giustizia CE, sentenza 29 novembre 2007, causa C-119/06

Corte di giustizia CE, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04

Corte di giustizia CE, sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98

## Riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003)

Con la riforma del diritto societario in vigore dal 2004 il legislatore ha:

-regolato il fenomeno dei gruppi di società secondo i principi della **trasparenza**, in modo da assicurare che l'attività di direzione e coordinamento contemperi l'interesse del gruppo, delle controllate, dei soci di minoranza e dei creditori, mediante forme di **pubblicità dell'appartenenza al gruppo**

-**ampliato le ipotesi di trasformazione**, prevedendo qualsiasi tipologia di cambiamento, non solo tra società, ma anche tra enti diversi (trasformazione eterogenea)

-nelle ipotesi di scissione societaria, **limitato la solidarietà** delle società beneficiarie al solo patrimonio netto conferito

## Gruppi di società

### società collegate, società controllate, società holding

**Gruppi di società:** aggregazioni di imprese societarie formalmente autonome ed indipendenti fra loro sotto il profilo giuridico ma costituenti un'unica impresa sotto il profilo economico

**Società collegate:** *“società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole”* (art. 2359, comma 3, c.c.)

**Società controllate:** quelle che si trovano sotto *“l'influenza dominante”* di altra società la quale è per ciò in grado di indirizzarne l'attività nel senso da essa voluto (art. 2359, comma 1, c.c.)

**Società capogruppo** (o società holding): è quella che detiene partecipazioni di maggioranza in altre società ed esercita, nei confronti di altra o di altre società, **'attività di direzione o coordinamento'** o **'attività di controllo'**

*“Vertendosi in materia di rilievo anche comunitario, ai fini dell'accertamento di illeciti ambientali commessi da gruppi societari va accolta la concezione sostanzialistica di impresa fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria in tema di concorrenza, quanto al principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, secondo cui per illeciti commessi dalle società operative la responsabilità si estende anche alle società madri detenenti quote che facciano presumere un rapporto di dipendenza e quindi escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse.”*

Corte giust., 25 ottobre 1983, causa 107/82 e T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 30/04/2014, n. 204

## Trasformazione delle società

Comprende tutte le operazioni che comportano cambiamento della forma giuridica delle imprese (trasformazioni omogenee ed eterogenee)

**Continuità dei rapporti giuridici:** *“Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.”* (art. 2498 c.c.)

L'istituto ha natura **evolutiva-modificativa** e non estintiva-novativa, con la conseguenza che la trasformazione della società che ha gestito l'attività all'origine dell'inquinamento non comporta l'estinzione degli obblighi di risanamento ambientale

## Fusione societaria

Può avvenire mediante la **costituzione di una nuova società** oppure mediante l'**incorporazione** di una o più società in altra società (art. 2501 c.c.)

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante **assumono i diritti e gli obblighi** delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-*bis* c.c.)

Anche nel caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali, ovvero mediante incorporazione in una società di capitali, i **soci a responsabilità illimitata** non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'atto di fusione, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

*“Nel prevedere la **prosecuzione dei rapporti giuridici**, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma **evolutivo-modificativa** che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio”* (come, invece, accadeva ante riforma del 2003, ove la società incorporata doveva ritenersi estinta, ed i relativi rapporti giuridici estinti, fino al subentro da parte dell'incorporante) sicché la **società incorporata**, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, **sopravvive in tutti i suoi rapporti**, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante

## Scissione societaria

Una società assegna **l'intero suo patrimonio** a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o **parte del suo patrimonio** ad una o più società, e le relative azioni o quote ai suoi soci (art. 2506 c.c.)

Nel **progetto di scissione** deve essere definita la **destinazione** (alle società beneficiarie) degli elementi attivi e di quelli passivi; degli **elementi del passivo**, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, **rispondono in solido**, nel caso di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, le **società beneficiarie**, mentre, nel caso di assegnazione del patrimonio della società solo parziale, **sia la società scissa che le società beneficiarie**.

La **responsabilità solidale** è **limitata** al valore effettivo del **patrimonio netto attribuito** a ciascuna società beneficiaria (art. 2506-bis c.c.)

Ciascuna società è **solidalmente responsabile**, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa **assegnato o rimasto**, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (art. 2506-quater c.c.)

In un caso di **scissione** operata da una società responsabile di aver arrecato gravi danni ambientali, scissione che ha avuto per effetto la costituzione di una nuova società cui è stata trasferita una parte del patrimonio della società scissa, la giurisprudenza ha chiarito che, ove la beneficiaria sia stata dotata di un **patrimonio netto** quantificato nel progetto di scissione **senza** alcuna **assegnazione specifica di debiti a titolo di oneri di bonifica e di danno ambientale** (nonostante che essi fossero **conosciuti** e originati da fatti e circostanze **precedenti** alla scissione), *“degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto **rispondono in solido la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria**”*.

Corte app. Milano, sent. n. 973/2019

## Trasferimento dell'azienda

Con il trasferimento (della proprietà) dell'azienda **l'alienante non è liberato dai debiti** inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento, salvo che i creditori vi consentano (art. 2560, co. 1, c.c.)

Inoltre, se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori, di essi **risponde anche l'acquirente dell'azienda** (art. 2560, co. 2, c.c.)

Nel trasferimento dell'azienda, i creditori aziendali possono, dunque, contare sulla **responsabilità sia dell'alienante che dell'acquirente**, entrambi **obbligati in solido**.

La ratio della norma è quella di **tutelare i terzi creditori** ed anche di **tutelare l'interesse economico collettivo alla circolazione dell'azienda**.

La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a **tutela dei creditori** (che possono agire *ex utroque latere*), e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può **rivalersi in via di regresso l'acquirente** che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido.

Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/10/2004) 22-12-2004, n. 23780

## Cessione di ramo d'azienda

Nozione giuridica di **'ramo di azienda'**: **l'articolazione funzionalmente autonoma** di un'attività economica organizzata, preesistente come tale al trasferimento, e che conserva nel trasferimento la propria identità.

La disciplina dell'art. 2560 c.c. si applica anche nel caso di trasferimento di un ramo dell'azienda, che, proprio perché è un complesso produttivo che ha una autonoma capacità di iniziare o proseguire l'attività di impresa, costituisce nel suo insieme un **elemento patrimoniale** di cui i creditori dell'impresa hanno tenuto conto per **la garanzia dei loro crediti**.

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 26/03/2015) 30 giugno 2015, n. 13319

Sono certamente **trasferiti al cessionario** i debiti relativi al ramo di azienda ceduto quando l'alienante abbia tenuto una **contabilità distinta**.

In presenza di una **contabilità unitaria**, “Alla luce della *ratio* della norma, deve affermarsi che nella cessione di ramo di azienda il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore con l'art. 2560 c.c., comma 2, si realizza solo ritenendo che **l'acquirente** di un ramo di azienda **risponderà dei debiti** che dalle scritture contabili risulteranno **riferirsi alla parte di azienda a lui trasferita**. Egli invece non risponderà non solo dei debiti che dalle scritture contabili non risultino relativi alla parte d'azienda da lui acquistata, ma nemmeno *pro quota* per i debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.”

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 26/03/2015) 30 giugno 2015, n. 13319

Grazie!

**Francesca Benedetti**

AVVOCATO

[www.studiofrancescabenedetti.it](http://www.studiofrancescabenedetti.it)